

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)333

Vol. 1978/0127

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 333 def.

Bruxelles, le 19 juillet 1978

PROGETTO

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RECANTE QUINTA MODIFICA DELLA DIRETTIVA 73/241/CEE
RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI
STATI MEMBRI CONCERNENTI I PRODOTTI DI CACAO E DI CIOCCOLATO
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

(Presentata dalla Commissione al Consiglio conformemente all'articolo 149, del trattato)

COM(78) 333 def.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante
quinta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana

1. RIASSUNTO

Con la presente proposta modificata (1) si intende dar seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nel corso della sua riunione del 10 aprile 1978 (2). A tal fine, la Commissione aderisce alla maggior parte degli emendamenti auspicati dal Parlamento europeo proponendo, nondimeno, di modificare leggermente la loro presentazione.

D'altro lato, la Commissione propone di tener conto, sul piano redazionale, del fatto che sia stato impossibile adottare la direttiva anteriormente al 1° gennaio 1978 come sarebbe dovuto avvenire.

1.1. Acido fosforico

La Commissione aderisce al desiderio del Parlamento europeo di bandire l'uso dell'acido fosforico con decorrenza dal primo luglio 1979. Contrariamente al parere espresso dal Parlamento, essa ritiene però che un riesame della situazione entro la scadenza suddetta possa indurre ad assumere un altro atteggiamento a questo proposito. La Commissione propone pertanto di non prendere in considerazione alcuna formula di revisione riguardante l'acido fosforico.

1.2. Sostanze aromatiche

La Commissione non è in grado di assumere un impegno quanto al periodo necessario all'esame dell'elenco delle sostanze aromatiche che possono essere impiegate nelle derrate alimentari a causa del carattere estremamente complesso di questa materia. In particolare, essa non è in grado di condurre a

.../...

(1) Proposta iniziale del 9.12.1977 - COM (77) 658 finale
G.U. n. C 8 del 10.1.1978, p. 2. -

(2) Rapporto del sig. LAMBERTS, PE 52.646 def.

termine una revisione dell'attuale situazione entro il 1° luglio 1979, come desidera il Parlamento europeo.

Desiderosa di essere realista, la Commissione propone quindi di non introdurre nella direttiva un termine assoluto per l'impiego delle sostanze aromatiche non generalmente ammesse, bensì di subordinare tale decisione ad una futura normativa comunitaria riguardante l'insieme del settore delle sostanze aromatiche.

1.3. Emulsionanti

Le sostanze di cui trattasi sono riportate all'allegato II della direttiva 74/329/CEE del 18 giugno 1974 del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (1). A norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3 di detta direttiva, il loro impiego può essere autorizzato dagli Stati membri per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva in parola (2) ed il Consiglio può decidere di includerli nell'elenco comunitario prima della scadenza di questo termine.

Per motivi di coerenza, la Commissione propone di riprendere lo stesso testo per quanto riguarda i prodotti di cacao e di cioccolato. E' ovvio che l'eventuale nuovo esame di questa questione sarà imperniato sulle esigenze della protezione sanitaria e sulle necessità tecnologiche.

1.4. Entrata in vigore delle modifiche

Le modifiche dell'allegato II della direttiva 73/241/CEE sarebbero dovute entrare in vigore entro il 1° gennaio 1978 (allegato II, paragrafo 2, lettera b).

.../...

(1) G.U. n. L 189 del 12.7.1974, pag. 1

(2) Ossia fino al 20 giugno 1979.

Poiché è stato impossibile rispettare questa scadenza, occorre precisare che queste modifiche hanno effetto retroattivo.

2. MODIFICHE

2.1. Il 5° e il 6° considerando sono modificati come segue :

"Considerando che il suddetto allegato II prevede al paragrafo 2, lettera b), la possibilità di includere dette sostanze nell'allegato I anteriormente al 1° gennaio 1978; che un nuovo esame della situazione non ha però consentito di prendere una decisione in questo senso;

Considerando infatti che l'impiego dell'acido fosforico come agente neutralizzante nei prodotti di cacao non soddisfa più ad un'autentica esigenza tecnologica e che tale sostanza potrà quindi essere eliminata dopo un periodo di adeguamento tecnologico";

2.2. L'articolo 4 è modificato come segue :

"Articolo 4

All'allegato II, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

"2 a) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative nazionali in vigore al momento della sua notifica, in forza delle quali :

i) è ammesso l'uso dell'acido fosforico come agente di neutralizzazione nei prodotti di cacao alcalinizzati conformemente all'allegato I, paragrafo 2,

ii) è ammesso l'uso di sostanze aromatiche diverse da quelle considerate nell'allegato I, paragrafo 5, lettera a), nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui al suddetto paragrafo,

.../...

iii) è ammesso l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo, del monostearato di sorbitano, del tristearato di sorbitano, del monostearato di poliossietilene (20) sorbitano e dei sali d'ammonio degli acidi fosfatidici nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato 1, paragrafo 6, primo comma.

b) la deroga di cui

i) al paragrafo 2 punto i) scade il 30 giugno 1979,

ii) al paragrafo 2 punto ii) scade al momento in cui entra in vigore una normativa comunitaria che elenca le sostanze aromatiche il cui uso nelle derrate alimentari è ammesso;

iii) al paragrafo 2 punto iii) scade il 20 giugno 1979; prima di tale data, il Consiglio può tuttavia includere nell'allegato I, paragrafo 6, primo comma, le sostanze di cui al paragrafo 2, punto iii), in applicazione della procedura di cui all'articolo 100 del trattato".

2.3. Nella proposta di direttiva è inserito il seguente articolo 4 bis :

"Articolo 4 bis

L'articolo 4 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1978".